

# Piacenza Expo s.p.a.

Sede in PIACENZA - Via Medardo Tirotti 11- FRAZ.LE MOSE  
Capitale sociale Euro 15.906.838 di cui Euro 15.905.168 versati  
Registro Imprese di Piacenza n. 00143280337 - Codice fiscale 00143280337  
R.E.A. di Piacenza n. 143345 - Partita IVA 00143280337

## “Relazione sul governo societario” (Ex Articolo 6, 4° comma, D.lgs. 175/2016)

### Premessa

Il D.lgs. n° 175/2016, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", e successive modifiche ed integrazioni, ha attuato la delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche contenuta nella legge n° 124/2015.

Nel Decreto, all'articolo 6, **“Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico”**, al 4° comma si prevede che le società soggette al controllo pubblico predispongano la presente Relazione con frequenza annuale, a chiusura dell'esercizio sociale e da presentarsi contestualmente al bilancio di esercizio; il presente documento è stato predisposto, in ottemperanza alle disposizioni normative sopraccitate, in concomitanza con la redazione del bilancio d'esercizio 2017.

Nello stesso articolo 6, al 2° comma, è inoltre previsto che le stesse Società a controllo pubblico predispongano specifici *“Programmi di Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale”* e ne informino l'assemblea nell'ambito di questa Relazione ex art. 6, comma 4, DLGS 175/2016.

Sempre nello stesso articolo, al 3° comma, è altresì previsto che le Società valutino l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con altri strumenti di *“aiuto”* al sistema se questi non fossero già presenti.

Nella fattispecie, la norma al 3° comma prevede puntualmente:

- a) **regolamenti interni** volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un **ufficio di controllo interno** strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) **codici di condotta propri**, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) **programmi di responsabilità sociale d'impresa**, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Essa inoltre prevede:

Comma 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione

sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

Comma 5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della Relazione di cui al comma 4.

\*\*\*\*\*

Per quanto all'articolo 6, al 2° comma, "Programmi di Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale".

La Società ha predisposto il suddetto Programma (qui allegato quale parte integrante della presente Relazione) utilizzando a tal proposito i cosiddetti **Strumenti utilizzati per la valutazione del rischio d'impresa**. Questi sono riassumibili in: una analisi di bilancio, l'adozione del modello empirico Z-score ideato da Altman, nella costruzione di un modello intuitivo statistico redatto grazie al principio di revisione n° 570 del CNDCEC ed infine con l'osservazione del rendiconto finanziario anno 2017/2016 contenuto nel fascicolo di Bilancio 2017 composto dalla Schema di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e al quale si fa specifico rimando.

Tali modelli di indagine sono stati utilizzati considerando l'arco di tempo quadriennale dal 2014 al 2017 (esercizio 2017 qui in approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci) e con riferimento ai singoli risultati conseguiti.

Quanto sopra è relativo ai valori a consuntivo degli anni succitati; per quanto invece all'analisi prospettica, questa riporta al suo interno i bilanci di previsione (budget) aziendale individuabili nel triennio 2018-2019 così come approvati dai Soci per il triennio 2017/2019.

Il succitato programma di valutazione del rischio si basa ad oggi sulla verifica degli anni trascorsi dal 2014 al 2017 e sugli anni a venire 2018 e 2019; nel proseguo dell'esercizio verrà aggiornato il Budget con la predisposizione anche delle previsioni relative all'esercizio 2020.

Per ogni ulteriore considerazione si rimanda al documento allegato "Programmi di Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale".

Questa disposizione è collegata con quella prevista nell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 175/2016, il quale prevede che, qualora affiorino nel programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, uno o molteplici indicatori di una potenziale crisi aziendale, l'organo di vertice della società a controllo pubblico deve adottare, senza nessun indugio, i provvedimenti che si rendono necessari per arrestare l'aggravamento della crisi, per circoscriverne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Per quanto all'articolo 6, al 3° comma, l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con altri (previsti allo stesso comma con le lettere a), b), c), d)), si vedano gli stessi in modo specifico.

- Per quanto al punto a), "**regolamenti interni** volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale";

si fa presente che Piacenza Expo Spa, nello svolgimento delle proprie attività di organizzazione di eventi fieristici e congressuali, di erogazione dei relativi servizi, di gestione delle aree e delle strutture a ciò dedicate e delle attività connesse, sviluppa un insieme di relazioni (al proprio

interno e con l'esterno) adottando responsabilmente regole di comportamento tese a generare valore per l'azienda e per il contesto sociale ed economico di riferimento. Il Codice etico, adottato formalmente dagli organi amministrativi, ha altresì lo scopo di introdurre e rendere vincolanti i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ai fini della trasparenza, come indicato nel Decreto Legislativo n. 33/2013 e nel Decreto Legge n. 90/2014.

Si aggiunga che è inoltre in via di adozione il piano triennale di prevenzione della corruzione nonché è stato adottato un procedimento interno per gli acquisti per la tracciabilità degli stessi.

Piacenza Expo Spa, inoltre, non ha nell'oggetto sociale attività dalle quali possano scaturire problematiche di proprietà industriale o intellettuale. Nei regolamenti generali delle Fiere è inserita una normativa per la salvaguardia della proprietà industriale e intellettuale, a tutela delle aziende partecipanti in qualità di espositori.

- Per quanto al punto b), *“un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione”*;

si fa presente che, date le dimensioni aziendali, non si è ritenuto efficace strutturare anche un ufficio di controllo interno, in quanto gli strumenti di governo oggi esistenti nella ns Società consentono di adottare tutte le misure di monitoraggio utili a un corretto accertamento dei fatti aziendali. Si rammenta inoltre che la Società è dotata di un collegio sindacale deputato al controllo di legittimità di cui all'art. 2403 c.c. e di un revisore legale (nella figura di una Società di Revisione) deputato al controllo legale dei conti ex art. 2409-bis c.c. ed il tutto in ossequio alle previsioni di legge.

Viene adottata la divisione tra decisori d'acquisto, gestori delle transazioni d'acquisto e controllo anticorruzione. Uno stesso dipendente non può assommare le tre funzioni.

Gli strumenti di governo ad oggi esistenti sono:

- o Organo amministrativo nella figura di un Amministratore Unico,
  - o collegio sindacale (di tre membri) che esercita il controllo di legittimità dell'amministrazione,
  - o società di revisione, che esercita il controllo legale dei conti,
  - o ufficio contabilità composto da tre persone (al 31 dicembre 2017), che collaborano strettamente e tempestivamente con i due succitati organi di controllo,
  - o organismo di vigilanza (nominato nei primi mesi del 2018).
- Per quanto al punto c), *“codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società”*;

si fa presente che Piacenza Expo Spa ha adottato un proprio Codice Etico riportante anche un Modello Organizzativo che disciplina i comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.

- Per quanto al punto d), *“programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea”*;

si fa presente che in virtù del Codice Etico adottato, che disciplina anche una responsabilità sociale dell'impresa, Piacenza Expo Spa ha in progetto di redigere periodicamente un Bilancio Sociale allo scopo di identificare la ricaduta socio-economica sul territorio di riferimento.

**In conclusione per quanto all'art 6, Comma 5** *“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della Relazione di cui al comma 4.”*, la società, tenendo conto delle Osservazioni citate per ognuno degli strumenti di Governo aggiuntivi indicati, ritiene di non dover adottare/integrare in questa fase alcuno degli strumenti suggeriti stante le sue dimensioni (salvo quanto scritto in relazione al Bilancio Sociale di Impresa), il suo organigramma attuale e la presenza degli organi di controllo quali il collegio dei revisori e la società di revisione e i compiti loro assegnati dalla normativa vigente.

L'Amministratore Unico  
di Piacenza Expo Spa  
(Giuseppe Cavalli)